



Rappresentanza Sindacale Aziendale

Banco di Napoli - Benevento

Tel. 328.1229580

Tutto è (im)possibile

Fino a ieri pensavate che la Pubblica Amministrazione fosse un apparato complesso, ridondante, burocratico e poco flessibile, mentre le aziende private, come la nostra, agissero in un'ottica di efficienza e raggiungimento dello scopo?

Ebbene non è così ! Si tratta di un pregiudizio ingiusto, e da scardinare!

Non si tratta, in realtà, di una buona notizia, perché quello che stiamo dicendo è che talvolta, la nostra Azienda è più rigida e burocratica della stessa Pubblica Amministrazione ...!

E sì, perché mentre questa ha da tempo fatto propri principi di “*efficienza*” ed “*economicità*”, adottando un criterio di prevalenza della sostanza sulla forma e valutazione dello scopo degli atti, la nostra Azienda a tanto non è ancora arrivata ...

Facciamo un esempio?

Nella Pubblica Amministrazione è ormai principio consolidato che la violazione di norme procedurali o relative alla forma non inficia la validità di un atto se relativa a vizi di portata marginale, e se, comunque, risulta evidente a tutti che - anche se l'atto non fosse stato affetto da tale vizio - la decisione in esso trasfusa sarebbe stata comunque la medesima, sicché il provvedimento considerato risulta pur sempre in grado di raggiungere lo scopo prefissato dalla legge. In tali casi, l'annullamento del provvedimento si rivelerebbe inutile: sia nei confronti del soggetto eventualmente interessato, in quanto nei suoi confronti in ogni caso sarebbe da adottare un provvedimento avente il medesimo contenuto di quello da annullare; sia nei confronti dell'ordinamento, poiché l'interesse pubblico da perseguire rimane sempre il medesimo.

Si parla, in questi casi, di “*irregolarità*”, che non costituisce motivo di illegittimità, ma semplice anomalia di un atto.

Tra i possibili esempi, tutti i casi in cui un provvedimento non rispetti le regole poste dalla legge sul contenuto esteriore dello stesso, in quanto manchino alcune parti o elementi o, comunque, risultino incompleti.

E', così, un caso di mera irregolarità l'omissione del numero di protocollo, la mancata apposizione della firma (qualora l'atto contenga comunque gli elementi sufficienti idonei ad individuare l'autore del provvedimento e a consentire, in ogni caso, l'imputabilità della determinazione stessa ad un soggetto ben preciso dell'Amministrazione procedente) e, anche, la mancanza della data nella copia del provvedimento notificato all'interessato [T.A.R. Basilicata 29 dicembre 1982 n. 204].

Tutto questo Vi sembra giusto, frutto di buonsenso, e addirittura ovvio?

Ebbene, sappiate che nella nostra Azienda non funziona così: anche un errore nella data posta in calce ad una comunicazione, sebbene chiaramente frutto di una distrazione, di un mero errore di battitura, in considerazione del contenuto stesso dell'atto, viene considerato un errore inficiante, di cui viene chiesta come necessaria e imprescindibile la correzione.

A volte basterebbe semplicemente il buon senso per evitare di adottare provvedimenti che servono solo a penalizzare singoli lavoratori, negando loro l'esercizio di importanti diritti sociali.

Ci chiediamo, a tal proposito, se la responsabilità sociale d'impresa viene effettivamente praticata oppure è soltanto, come direbbe Yunus, un abbellimento di facciata.

Che dire? In un'Azienda dove *“tutto è possibile”* niente sembra essere facile, e soprattutto logico ...

Benevento, 2 gennaio 2015

RSA FISAC CGIL
Banco di Napoli - Benevento
